

COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "A. BOTTERO" PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Visto il vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2024, con la quale è stato determinato il corrispettivo per la concessione e gestione dello Stadio comunale "A. Bottero";

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire la continuità della gestione dell'impianto sportivo per la stagione 2026/2027;

RENDE NOTO

che il Comune di Villafranca in Lunigiana intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione dello **Stadio comunale "A. Bottero"** per la sola stagione sportiva **2026/2027**, mediante successiva stipula di apposita Convenzione.

La procedura è finalizzata a garantire il corretto funzionamento dell'impianto, la continuità delle attività sportive e la più ampia fruizione della struttura da parte della comunità.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto l'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione dello Stadio comunale "A. Bottero" per la stagione sportiva 2026/2027.

La gestione comprende l'utilizzo e la custodia dell'impianto, la pulizia, la manutenzione ordinaria e tutte le attività necessarie al suo regolare funzionamento, secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalla successiva Convenzione.

L'impianto comprende:

- campo da calcio principale a 11;
- campo di allenamento;
- campo da calcetto a 5;
- tribune;
- spogliatoi;
- servizi igienici;
- locali e spazi di servizio;
- aree e pertinenze connesse all'impianto.

Il concessionario dovrà garantire una gestione ordinata e unitaria dell'intera struttura.

ART. 2 – FINALITÀ

La gestione dell'impianto è finalizzata a:

- a) favorire la pratica sportiva e la funzione educativa e sociale dello sport;
- b) favorire lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, amatoriali e giovanili;
- c) promuovere l'inclusione e l'aggregazione sociale;
- d) garantire alla cittadinanza la possibilità di utilizzare l'impianto;
- e) valorizzare il patrimonio sportivo comunale;
- f) garantire condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro della struttura;
- g) favorire la collaborazione con le associazioni sportive, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti del territorio.

ART. 3 – DURATA

La concessione avrà durata esclusivamente per la stagione sportiva 2026/2027, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termine entro e non oltre il 30 giugno 2027.

La concessione è pertanto limitata ad una sola stagione sportiva.

La stessa non comporta alcun diritto del concessionario al rinnovo, alla proroga o alla prosecuzione del rapporto per le stagioni successive.

L'eventuale affidamento della gestione dell'impianto per le stagioni successive sarà oggetto di una nuova procedura.

Eventuali interventi di miglioramento, valorizzazione o riqualificazione proposti o realizzati dal concessionario durante la stagione 2026/2027 non comporteranno il prolungamento della concessione, né attribuiranno automaticamente diritto a rinnovo o proroga.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti individuati dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare possono partecipare:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, come previsto dall'art. 90, L. n. 289/2002 e dalla normativa regionale;
- b) enti di promozione sportiva;
- c) altri soggetti eventualmente ammessi dal vigente Regolamento comunale.

I soggetti partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale.

I soggetti muniti di potere di rappresentanza e i componenti degli organi direttivi dovranno:

- a) non trovarsi in situazioni che determinino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) non essere incorsi nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- c) non essere soggetti a cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011;
- d) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del Comune di Villafranca in Lunigiana;
- e) non aver subito decadenze o risoluzioni di concessioni di impianti sportivi per fatti addebitabili al gestore;

- f) non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune di Villafranca in Lunigiana, salvo regolare piano di rientro;
- g) non avere liti pendenti con il Comune di Villafranca in Lunigiana e non essersi resi inadempienti o negligenti nell'esecuzione di prestazioni per pubbliche amministrazioni;
- h) essere iscritti, ove richiesto, alla Camera di Commercio competente oppure impegnarsi all'iscrizione in caso di affidamento;
- i) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- j) accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e nella successiva Convenzione.

I requisiti dovranno essere posseduti per tutta la durata della concessione.

ART. 5 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il concessionario dovrà assicurare la gestione ordinaria dell'impianto e garantirne la disponibilità secondo il calendario concordato con il Comune.

In particolare dovrà garantire:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- custodia;
- pulizia;
- manutenzione ordinaria;
- cura del manto erboso;
- gestione degli spogliatoi e dei servizi;
- controllo degli accessi;
- rispetto delle condizioni di sicurezza;
- corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature.

Il concessionario dovrà garantire che l'impianto sia utilizzato esclusivamente per attività compatibili con la sua destinazione.

ART. 6 – ATTIVITÀ CONSENTITE

L'impianto è destinato principalmente allo svolgimento di attività di:

- calcio a 11;
- calcio a 7;
- calcio a 5;
- allenamenti e preparazione atletica;
- gare e campionati;
- manifestazioni sportive.

Potranno essere svolte ulteriori attività sportive compatibili con le caratteristiche dell'impianto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali manifestazioni con presenza di pubblico dovranno essere svolte nel rispetto delle autorizzazioni e delle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ART. 7 – UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE E ALLE SCUOLE

È riservato al Comune l'utilizzo dell'impianto per:

- attività istituzionali;
- attività sportive;
- iniziative sociali e ricreative;
- manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
- attività scolastiche.

L'Amministrazione comunicherà al concessionario con congruo anticipo, di almeno 15 giorni, le date e gli orari di utilizzo.

Il concessionario dovrà garantire la disponibilità dell'impianto senza richiedere ulteriori corrispettivi per gli utilizzi rientranti nella presente riserva, salvo quanto eventualmente previsto dalla Convenzione.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Per la stagione sportiva 2026/2027, il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune di Villafranca in Lunigiana per la concessione e gestione dello Stadio comunale "A. Bottero", determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2024, è pari a:

⇒ € 5.000,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 6.100,00 IVA compresa.

Il corrispettivo dovrà essere versato dal concessionario al Comune di Villafranca in Lunigiana in tre tranches, secondo le modalità e le scadenze indicate nella successiva Convenzione.

Il pagamento della prima tranche dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2026, mentre il pagamento dell'ultima tranche dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2027.

Il corrispettivo costituisce il pagamento dovuto dal concessionario per la concessione e gestione dell'impianto.

ART. 9 – UTENZE A CARICO DEL COMUNE

Le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua rimangono a carico del Comune di Villafranca in Lunigiana per tutta la durata della concessione.

Tale scelta è determinata dalla particolare configurazione del complesso nel quale è inserito lo Stadio comunale "A. Bottero", nel quale è presente anche la sede della Protezione Civile.

Le utenze sono pertanto condivise tra l'impianto sportivo e un ulteriore servizio di interesse pubblico e non sono destinate esclusivamente allo Stadio.

Il concessionario è tenuto a utilizzare le utenze con diligenza, evitando sprechi e segnalando tempestivamente eventuali guasti o anomalie.

ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto è a carico del concessionario.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo:

- cura del manto erboso;
- taglio dell'erba;
- tracciatura del campo;
- piccole riparazioni;
- manutenzione ordinaria degli spogliatoi;
- manutenzione ordinaria dei servizi igienici;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- sostituzione di materiali di consumo;
- mantenimento del decoro dell'impianto.

Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni guasto o necessità di intervento che ecceda la manutenzione ordinaria.

ART. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico del Comune di Villafranca in Lunigiana.

Sono esclusi gli interventi resisi necessari a seguito di danni provocati dal concessionario o da soggetti che utilizzino l'impianto per suo tramite, quando il danno sia imputabile a dolo, colpa, negligenza, imprudenza o imperizia.

Il concessionario non potrà effettuare interventi di natura straordinaria senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – PULIZIA

La pulizia ordinaria dell'intero impianto è a carico del concessionario.

Dovranno essere mantenuti puliti e decorosi:

- spogliatoi;
- docce;
- servizi igienici;
- tribune;
- locali di servizio;

- aree comuni;
- pertinenze dell'impianto.

Il concessionario dovrà provvedere anche alla raccolta e corretta gestione dei rifiuti prodotti durante le attività.

ART. 13 – SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Il concessionario dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Dovrà essere assicurata la presenza e la corretta manutenzione delle dotazioni di primo soccorso previste dalla normativa.

Il defibrillatore (DAE), ove presente, dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e facilmente accessibile.

Durante le attività sportive dovrà essere garantita, nei casi previsti dalla normativa, la presenza di personale formato BLSD.

ART. 14– ASSICURAZIONI

Il concessionario dovrà garantire per tutta la durata della Convenzione le necessarie coperture assicurative previste dalla normativa vigente e specificatamente:

- ⇒ la copertura assicurativa degli atleti, degli allenatori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, siano impiegati dall'associazione/società sportiva assegnataria dell'impianto (R.C.O.) con massimali di a) Euro 1.000.000,00 per evento; b) Euro 1.000.000,00 per persona;
- ⇒ la polizza assicurativa (Responsabilità civile verso terzi) a copertura di ogni danno che potrà derivare all'utenza, a terzi ed a cose, durante l'esecuzione degli interventi proposti e nel corso della gestione con i seguenti massimali a) Euro 2.500.000,00 per sinistro; b) Euro 2.500.000,00 per persona; c) Euro 2.500,000 per danni a cose;
- ⇒ la polizza assicurativa RC a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura e alle cose date in consegna (arredi spogliatori, panchine ecc...) e a terzi, comprensiva di garanzia a rischio locativo, con massimale non inferiore ad € 100.000,00;

Le relative polizze dovranno essere mantenute valide per tutta la durata della concessione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della concessione.

È altresì vietato affidare a terzi la gestione complessiva dell'impianto senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario rimane responsabile nei confronti del Comune per l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, società o altri soggetti ammessi alla struttura.

ART. 16 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Si precisa che l'impianto sportivo è privo di un locale bar e che, pertanto, l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l'impianto dovrà essere preventivamente autorizzata dal

Comune. Il concessionario dovrà a tal fine acquisire tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste dalla normativa vigente, anche tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che è istituito presso l'Unione dei Comuni. Eventuali locali, attrezzature o impianti destinati a tale attività dovranno essere preventivamente resi idonei all'uso.

Eventuali sanzioni amministrative, pecuniarie o di altra natura, irrogate dall'USL o da altre autorità competenti in materia igienico-sanitaria, sicurezza alimentare o gestione dell'impianto sportivo, saranno a totale carico del concessionario-gestore.

Il concessionario è infatti responsabile del rispetto di tutte le normative vigenti e degli obblighi connessi alla gestione dell'impianto, inclusi quelli relativi alla sicurezza, all'igiene e alla somministrazione di alimenti e bevande, e risponde direttamente delle eventuali violazioni accertate dagli organi di controllo

ART. 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse, le proposte saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, sulla base della documentazione presentata dai partecipanti, secondo i criteri di seguito indicati, per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**.

Criterio	Punteggio massimo
1. Piano di gestione, miglioramento e valorizzazione dell'impianto	30 punti
2. Aggregazione, inclusione sociale e attività giovanili	30 punti
3. Radicamento e collaborazione con il territorio comunale	15 punti
4. Piano tariffario	15 punti
5. Carta dei servizi e qualità della gestione	10 punti
TOTALE	100 punti

1. Piano di gestione, miglioramento e valorizzazione dell'impianto – massimo 30 punti

Saranno valutati:

- qualità e concretezza del programma di gestione dell'impianto: **8 punti**;
- interventi di manutenzione, miglioramento e valorizzazione della struttura: **8 punti**;
- miglioramento del decoro, della funzionalità e della fruibilità dell'impianto: **5 punti**;
- acquisto o messa a disposizione di nuove attrezzature e dotazioni: **3 punti**;
- interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale: **3 punti**;
- iniziative per aumentare l'utilizzo dell'impianto e la pratica sportiva: **3 punti**.

Totale: 30 punti.

2. Aggregazione, inclusione sociale e attività giovanili – massimo 30 punti

Saranno valutati:

- attività rivolte a bambini e ragazzi: **25 punti**;
- iniziative rivolte alle persone con disabilità e miglioramento dell'accessibilità: **5 punti**;

Totale: 30 punti.

3. Radicamento e collaborazione con il territorio comunale – massimo 15 punti

Saranno valutati:

- collaborazione con associazioni e società sportive locali: **5 punti**;
- esperienza maturata nella gestione di attività sportive e/o impianti analoghi: **10 punti**;

Totale: 15 punti.

4. Piano tariffario – massimo 15 punti

Saranno valutati:

- economicità delle tariffe ordinarie per gli utenti: **5 punti**;
- previsione di tariffe agevolate per bambini e ragazzi: **2 punti**;
- previsione di tariffe agevolate per persone con disabilità e anziani: **3 punti**;
- agevolazioni per scuole, associazioni e società sportive del territorio: **3 punti**;
- chiarezza, trasparenza e semplicità del sistema tariffario: **2 punti**.

Totale: 15 punti.

5. Carta dei servizi e qualità della gestione – massimo 10 punti

Saranno valutati:

- qualità e completezza della Carta dei servizi: **4 punti**;
- modalità di prenotazione campo da calcetto e rapporto con gli utenti: **2 punti**;
- servizi di pulizia, custodia, manutenzione e sicurezza: **2 punti**;
- modalità di comunicazione, raccolta delle segnalazioni e gestione dei reclami: **2 punti**.

Totale: 10 punti.

Attribuzione dei punteggi

Per ciascun criterio la Commissione attribuirà il punteggio in relazione alla qualità, completezza, concretezza e fattibilità della proposta presentata.

Il punteggio potrà essere attribuito come segue:

- **100% del punteggio massimo:** proposta eccellente;
- **80%:** proposta molto buona;
- **60%:** proposta buona;
- **40%:** proposta sufficiente;
- **20%:** proposta scarsamente adeguata;
- **0%:** criterio non trattato o proposta inadeguata.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli criteri, per un massimo di **100 punti**.

La Commissione dovrà dare conto delle valutazioni effettuate mediante apposito verbale.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio nel Piano di gestione, miglioramento e valorizzazione dell'impianto. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla proposta che avrà ottenuto il maggior punteggio nel criterio relativo all'aggregazione, inclusione sociale e attività giovanili.

ART. 18 – CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sull'impianto e sulla gestione, senza preavviso. A tal fine dovrà essere in possesso di una copia delle chiavi dell'impianto e dei locali adibiti a spogliatoio.

I controlli potranno riguardare:

- corretto utilizzo della struttura;
- pulizia;
- manutenzione;
- sicurezza;
- rispetto degli orari;
- rispetto delle tariffe;
- possesso dei requisiti;
- rispetto della Convenzione;
- realizzazione delle attività e degli interventi proposti.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso al personale comunale incaricato dei controlli.

ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALI

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla Convenzione potrà comportare l'applicazione delle seguenti penali:

- per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni dell'attività anche limitata della struttura: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di chiusura;
- per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria a carico del concessionario: € 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
- per mancato rispetto delle tariffe proposte: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione accertata e contestata;

In caso di contestazione debitamente comunicata, il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni, le quali saranno valutate dall'Amministrazione.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal completamento del procedimento di contestazione.

Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20 – DECADENZA -REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE IN USO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dagli art. 1453 e 1454 del Codice Civile per i casi di risolubilità del contratto per inadempimento, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola di risoluzione espressa), le seguenti inadempienze:

- accertata inosservanza da parte del comune degli oneri posti a carico dell'utilizzatore;
- perdita da parte del concessionario dei requisiti posti a base del procedimento di selezione;
- riscontrato danneggiamento dell'impianto e/o delle attrezzature in uso.

È facoltà insindacabile del Comune sospendere temporaneamente la concessione in uso dell'impianto sportivo qualora si rendesse necessario per:

- lo svolgimento di manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune stesso;
- l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Si precisa che l'impianto non potrà essere utilizzato in caso di emissione di ordinanza sindacale di allerta meteo.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

ART. 21 – SPESE E ONERI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla gestione oggetto del contratto sono a totale carico del concessionario, ivi comprese le spese di registrazione del contratto, pari ad € 200,00, oltre € 45,00 per bolli.

ART. 22 – CONVENZIONE

Il soggetto individuato sarà invitato a sottoscrivere apposita Convenzione con il Comune di Villafranca in Lunigiana.

La Convenzione disciplinerà in dettaglio:

- durata;
- modalità di gestione;
- utilizzo dell'impianto;
- corrispettivo;
- modalità di pagamento;
- utenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- pulizia;
- sicurezza;
- assicurazioni;
- utilizzo riservato al Comune;
- controlli;
- penali;
- cause di risoluzione.

La Convenzione avrà comunque termine **entro il 30 giugno 2027**.

- La produzione di copia delle polizze assicurative previste dal presente avviso costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione della convenzione. Le relative polizze dovranno essere presentate entro e non oltre la data fissata per la sottoscrizione della convenzione. In mancanza, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula della convenzione, fatto salvo ogni ulteriore effetto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

ART. 23– DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Avviso e dovrà contenere:

1. domanda di partecipazione;
2. dichiarazione sul possesso dei requisiti;
3. copia del documento di identità del legale rappresentante;
4. statuto e atto costitutivo;
5. documentazione relativa all'iscrizione agli organismi sportivi, ove prevista;
6. documentazione relativa all'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi;
7. progetto gestionale con eventuale proposta di miglioramento e valorizzazione oltre proposta tariffaria e Carta dei servizi;
8. ogni altro documento utile alla valutazione della proposta.

ART. 24 – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Villafranca in Lunigiana **entro e non oltre il 15 settembre 2026**.

La domanda potrà essere presentata:

- direttamente all'Ufficio Protocollo;
- mediante PEC all'indirizzo comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it.

Il termine è perentorio.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente Avviso.

ART. 25 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Il Comune procederà alla verifica della documentazione e dei requisiti dei partecipanti.

Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse ritenuta ammissibile e adeguata alle finalità dell'Amministrazione, il Comune potrà procedere all'affidamento al soggetto proponente.

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse, le proposte saranno valutate secondo i criteri indicati nel presente Avviso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora nessuna proposta risulti adeguata alle finalità perseguite o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce ai partecipanti alcun diritto all'affidamento.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e all'eventuale stipula della Convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Titolare del trattamento è il Comune di Villafranca in Lunigiana.

ART. 27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è: Marica Simonelli Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Villafranca in Lunigiana.

Per informazioni:

Ufficio: Commercio

Telefono: 0187 4988216

E-mail: commercio@comune.villafranca.ms.it

PEC: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it.

ART. 28 – PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Villafranca in Lunigiana secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Villafranca in Lunigiana, 04/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Marica Simonelli